

# **Statuto**

## **del Consiglio Pastorale Parrocchiale delle Parrocchie di San Lorenzo a Ponte a Greve San Quirico a Legnaia**

### **Art. 1 (Costituzione e natura)**

1. A norma dei Documenti del Concilio Vaticano II e del Codice di Diritto Canonico (can.536), secondo lo spirito della sinodalità permanente (34° Sinodo diocesano n. 48, norma 11), è costituito nelle Parrocchie di San Lorenzo a Ponte a Greve e San Quirico a Legnaia dell'Arcidiocesi di Firenze il Consiglio Pastorale Parrocchiale (di seguito CPP), segno e strumento della comunione e della corresponsabilità pastorale nella Chiesa.
2. Il CPP è un organo consultivo e propositivo che coopera, in spirito di corresponsabilità, con il Parroco nell'azione pastorale e missionaria della parrocchia.

### **Art. 2 (Composizione)**

1. Il CPP è espressione della comunione delle due comunità parrocchiale ed è composto dai fedeli, sia Sacerdoti e Diaconi, sia Religiosi e Religiose, sia soprattutto Laici ed è rappresentativo di tutte le realtà parrocchiali che cooperano con il Parroco nell'attività pastorale delle parrocchie (cfr. can. 536, §2).
2. Compongono il CPP:
  - a) il Parroco, che lo presiede;
  - b) altri sacerdoti e diaconi permanenti eventualmente presenti in parrocchia;
  - c) eventuali fedeli della parrocchia che siano membri del CPV e del CPD;
  - d) religiosi e religiose, in rappresentanza delle comunità eventualmente presenti in parrocchia;
  - e) rappresentanti di associazioni, movimenti, gruppi di attività presenti in parrocchia;
  - f) almeno un membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici;
  - g) n. 14 laici eletti nelle comunità parrocchiali ( 7 per ognuna delle due comunità parrocchiali );
  - h) n. 6 membri nominati dal Parroco.
- 3 Nella composizione totale del CPP deve essere tenuto conto della rappresentanza di entrambe le parrocchie, predisponendo la parità di rappresentanti tra ciascuna comunità.
  3. Tutti i membri del CPP siano in piena comunione con la Chiesa cattolica ed idonei ad accettare questo incarico nella Chiesa e a svolgerlo convenientemente (cfr. can. 512 §1,§3).

### **Art. 3 (Finalità)**

Il CPP ha il compito di promuovere l'attività pastorale delle due parrocchie nelle sue dimensioni di comunione e di missione, in armonia con le indicazioni diocesane e vicariali. Per questo:

- a) studia la realtà e le esigenze delle parrocchie nel contesto culturale, religioso, familiare e sociale;
- b) definisce e promuove, in comunione con il Parroco ed in armonia con il progetto pastorale generale della diocesi, il piano pastorale parrocchiale;
- c) individua, attraverso una costante osservazione della situazione parrocchiale, il modo migliore di tradurre in scelte concrete il piano pastorale parrocchiale;
- d) favorisce il rafforzamento dell'unione e della comunione delle due realtà parrocchiali;
- e) mantiene stretti collegamenti con il Consiglio Pastorale Vicariale (CPV) e con quello Diocesano (CPD).

#### Art. 4 (Funzionamento)

1. Il CPP si riunisce in sessione ordinaria almeno 4 volte all'anno (cfr. can. 514 §2). Può essere convocato in seduta straordinaria quando il Parroco lo ritiene opportuno oppure quando lo richiede la maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. Per la validità di una riunione del CPP è necessaria la presenza della maggioranza (la metà più uno) dei componenti del consiglio.

#### Art. 5 (Durata)

1. Il CPP resta in carica per cinque (5) anni.

Allo scadere del mandato il Parroco dispone l'avvio delle procedure per il rinnovo del CPP secondo quanto stabilito nel Regolamento e tenendo conto delle indicazioni del Vescovo.

I consiglieri elettivi sono rieleggibili solo per due mandati consecutivi.

Fino all'inizio del mandato del nuovo CPP resta in carica il precedente.

2. Il CPP può essere sciolto, con opportune motivazioni, in qualunque momento dal Vescovo, sentito il Parroco.
3. Il CPP decade con la nomina del nuovo Parroco che può, comunque, confermarlo fino alla sua scadenza regolare.
4. Tutti i membri decadono dal CPP se risultano assenti – senza giustificato motivo – a tre sedute consecutive e vengono sostituiti dai primi non eletti, se si tratta di membri eletti dalla comunità o in rappresentanza delle diverse realtà parrocchiali, oppure da nuovi membri nominati dal Parroco.

#### Art 6 (Elezioni)

1. Per l'elezione dei 14 laici ( 7 per ognuna delle due comunità parrocchiali ) il Parroco indice le elezioni almeno tre mesi prima della scadenza regolare del quinquennio o negli altri casi previsti, fissandone i tempi e le modalità della consultazione, tenute presenti le esigenze delle Comunità parrocchiali.
2. Sono elettori tutti i fedeli che hanno compiuto l'Iniziazione Cristiana e che hanno il domicilio canonico nella Parrocchia, purché non siano minori di 18 anni e non siano inabili al voto. Sono eleggibili soltanto i fedeli che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età prima alla data delle elezioni.
3. Gli elettori sceglieranno da un elenco di eleggibili antecedentemente predisposto e portato a conoscenza delle Comunità Parrocchiali non oltre i quindici giorni precedenti.
4. I membri eletti dalle Comunità Parrocchiali siano scelti in base al numero delle preferenze ottenute da ciascuno.
5. Tutte le elezioni siano fatte per scrutinio segreto.

#### Art. 7 (Organi)

Gli organi del CPP sono:

- il Direttore;
- il Segretario;
- la Commissione della Parrocchia di San Lorenzo a Ponte a Greve
- la Commissione della Parrocchia di San Quirico a Legnaia
- eventuali altre Commissioni

#### Art. 8 (Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal CPP nella prima riunione e deve essere confermato dal Parroco.
2. Il Direttore, d'intesa con il Parroco, convoca e modera le riunioni del CPP, promuovendone e coordinandone anche l'attività ordinaria. In caso di assenza o impedimento il Direttore può delegare le sue funzioni ad un membro del CPP scelto in accordo con il Parroco.

#### Art. 9 (Segretario)

1. Il Parroco nomina, sentito il Direttore, il Segretario del CPP.
2. Il Segretario provvede agli inviti di convocazione, sovrintende alla redazione dei resoconti verbali e svolge tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio, al servizio ed in collaborazione con il Parroco e il Direttore.

#### Art. 10 (Verbale)

1. Di ogni riunione del CPP viene redatto dal Segretario il verbale, che viene approvato nella riunione successiva.
2. Quando il Parroco lo ritiene opportuno, il resoconto dell'attività del CPP può essere portato a conoscenza della comunità parrocchiale ed inviato al Consiglio Pastorale Diocesano, al Consiglio Pastorale Vicariale, al Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici in modo da favorire la comunicazione ed il coordinamento del CPP con i suddetti organismi ecclesiali.

#### Art. 11 (Le Commissioni parrocchiali)

1. All'interno del CPP vengono obbligatoriamente formate due Commissioni parrocchiali permanenti: la Commissione della Parrocchia di San Lorenzo a Ponte a Greve e la Commissione della Parrocchia di San Quirico a Legnaia.
2. Le due commissioni permanenti rispecchiano le peculiarità delle singole realtà parrocchiali e sono di aiuto al parroco per analizzare, promuovere e adattare la specifica azione pastorale al territorio di riferimento.
3. Delle due commissioni parrocchiali fanno parte i membri del CPP che siano espressione della singola realtà parrocchiale e i rappresentanti delle associazioni, movimenti e gruppi eventualmente presenti nella singola comunità.
4. All'interno delle due Commissioni parrocchiali viene nominato, in accordo col parroco, un coordinatore che modera le riunioni della Commissione e coopera più strettamente col parroco.
5. Ciascuna Commissione parrocchiale si riunisce in sessione ordinaria almeno 2 volte l'anno. Può essere convocata in seduta straordinaria quando il Parroco lo ritiene opportuno oppure quando lo richiede la maggioranza assoluta dei suoi membri.

#### Art. 12 (Altre eventuali Commissioni)

1. Il CPP può costituire - con il consenso del Parroco - altre Commissioni, sia permanenti che temporanee, per alcuni settori o per specifici problemi della complessa attività pastorale.
2. Le Commissioni svolgono funzioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni del Consiglio.
3. Di ciascuna Commissione di regola fanno parte, oltre ad alcuni membri del CPP, anche altri membri della comunità parrocchiale cooptati allo scopo. Il coordinatore di ciascuna commissione è nominato dal CPP, che lo sceglie fra i suoi membri.
4. Nello svolgimento della propria attività le Commissioni devono curare l'opportuna collaborazione con le realtà parrocchiali impegnate nel settore di competenza della Commissione.

### Art. 13 (Assemblea parrocchiale)

Periodicamente e comunque almeno una volta all'anno deve essere convocata una assemblea aperta a tutte le comunità parrocchiali (Assemblea parrocchiale).

In tale occasione il CPP:

- riferisce sullo svolgimento dell'anno pastorale precedente;
- raccoglie indicazioni e suggerimenti per l'elaborazione del piano pastorale;
- presenta il programma pastorale dell'anno successivo;
- propone ed esamina eventuali problemi di particolare rilevanza.

### Art. 14 (Revisione)

Il presente Statuto è dato ad esperimento per un quinquennio e le proposte di modifica sono approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei membri del CPP.

### Art. 15 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Diritto Canonico e le disposizioni diocesane.

*Approvato all'unanimità  
nella seduta del CPP del 10 Febbraio 2023*

Il Parroco \_\_\_\_\_

Il Direttore \_\_\_\_\_